REGOLAMENTO (CEE) N. 1423/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che fissa le qualità tipo del riso e delle rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio, i prezzi d'intervento del risone e il prezzo d'entrata delle rotture di riso devono corrispondere a qualità tipo determinate;

considerando che, nei limiti del possibile, occorre che le qualità tipo per le quali vengono fissati tali prezzi corrispondano, per quanto riguarda il riso semigreggio e il risone, alla qualità media del riso tondo raccolto nella Comunità, e per quanto riguarda le rotture di riso, alla qualità media delle rotture correntemente ottenute nell'industria comunitaria dal riso di produzione interna;

considerando che a tal fine occorre fare riferimento per le qualità tipo del riso alle norme corrispondenti alla varietà più rappresentativa prodotta nella Comunità e considerare come qualità tipo delle rotture di riso la qualità più frequentemente incontrata nel commercio intracomunitario di tale prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La qualità tipo del riso semigreggio per la quale è fissato il prezzo indicativo è così definita:

a) riso sano, leale e mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla qualità media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali, di un tipo corrispondente alla varietà « Balilla »;

b) tenore di umidità: 15 %;

c) percentuale totale di grani di riso che non sono di qualità perfetta: 7 % in peso,

di cui:

— grani di risone: 1 %,

— grani rotti: 3 %,

— grani verdi o che presentano deformità naturali: 3 %;

d) tolleranza di materie estranee costituite da:

— sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche: 0,01 %,

— grani estranei o parti di grani estranei, commestibili: 0,10 %;

e) resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati): 77,50 % in peso,

di cui: percentuale in peso di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

— grani gessati:	3,00 %,
— grani striati rossi:	3,00 %,
— grani vaiolati:	1,00 %,
— grani maculati:	0,50 %,
— grani gialli:	0,050 %,
— grani ambrati:	0,125 %.

Articolo 2

La qualità tipo del risone per la quale sono fissati i prezzi d'intervento è così definita:

a) riso sano, leale e mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla qualità media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali, di un tipo corrispondente alla varietà « Balilla »;

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

b) tenore di umidità: 14,50 % ;

c) resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati): 63,00 % in peso,

di cui: percentuale in peso di grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

— grani gessati: 3,00 %,

— grani striati rossi: 3,00 %,

— grani vaiolati: 1,00 %,

— grani maculati: 0,50 %,

— grani gialli: 0,050 %,

— grani ambrati: 0,125 %.

Articolo 3

La qualità tipo delle rotture di riso per la quale è fissato il prezzo d'entrata è così definita:

a) rotture sane, leali e mercantili, prive di odore, di una qualità corrispondente alla qualità media delle rotture ottenute dall'industria comunitaria nella trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato, di un tipo corrispondente alla qualità « Mezzagrana »;

b) tenore di umidità: 15 % ;

c) tolleranza di materie estranee costituite da:

— sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che non siano tossiche: 0,01 %,

— rotture estranee o parti di rotture estranee, commestibili: 0,10 %.

Articolo 4

Per l'applicazione del presente regolamento, i grani e le rotture di riso che non sono di qualità perfetta sono definiti nell'allegato.

Articolo 5

1. Il regolamento n. 362/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le qualità tipo del riso e delle rotture di riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1555/71 (2), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.
(2) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 11.

ALLEGATO

Definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta

A. Grani interi:

grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. Grani spuntati:

grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. Grani rotti o rotture:

grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

— le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

— le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

— le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

— i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. Grani verdi:

grani a maturazione incompleta.

E. Grani che presentano deformità naturali:

sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. Grani gessati:

grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. Grani striati rossi:

grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. Grani vaiolati:

grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. Grani maculati:

grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. Grani gialli:

i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. Grani ambrati:

i grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.